



# COMUNE DI MALFA

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ISOLA DI SALINA – EOLIE

Codice fiscale 81001030832 - c.a.p. 98050 - tel. 090-9844326 - e-mail: [comunemalfa@yahoo.it](mailto:comunemalfa@yahoo.it) – pec: [comunemalfa@pec.it](mailto:comunemalfa@pec.it)

## **Albo Comunale delle Libere Forme Associative** **(LFA)**

### **Art. 1**

#### **Volontariato Libere Forme Associative (LFA)**

Il presente avviso, disciplina, le modalità ed i criteri per il volontariato delle Libere Forme Associative, allo scopo di attivare forme di collaborazione con LFA interessati a svolgere attività solidaristiche integrative dei servizi comunali, senza fini di lucro e non sostitutive dei servizi di competenza comunale.

### **Art. 2**

#### **Presentazione della domanda**

Le LFA, dalla data di pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio on line del Comune e sul sito web dello stesso, dovranno far pervenire apposita istanza a mezzo invio da casella di posta elettronica certificata all'indirizzo: [comunemalfa@pec.it](mailto:comunemalfa@pec.it) o direttamente presso l'Ufficio protocollo di questo Ente.

### **Art. 3**

#### **Formazione Albo Libere Forme Associative**

L'Albo è aperto alle Libere Forme Associative che vogliono iscriversi all'Albo Comunale delle FLA

### **Art. 4 - Albo Comunale delle Libere Forme Associative**

1. Il Comune di Malfa istituisce, redige e aggiorna l'Albo Comunale delle Libere Forme Associative, ove sono iscritte le Organizzazioni e le Associazioni che, non essendo iscritte nei registri regionali, hanno sede nel territorio comunale e vi operano in modo continuativo e sono in possesso dei requisiti previsti dalle rispettive norme allo scopo di promuovere la cittadinanza attiva e la coesione sociale, riconoscendo il valore delle Forme associative che hanno sede o unità operative locali nel territorio comunale.
2. Nell'Albo di cui sopra possono altresì essere iscritti gli Organismi di collegamento e coordinamento delle Organizzazioni ed Associazioni di cui al precedente comma. A tali Organismi possono accedere contestualmente sia Organizzazioni di volontariato, sia Associazioni di promozione sociale.
3. Le Organizzazioni e le Associazioni iscritte unicamente nell'Albo locale acquisiscono titolo a:
  - a) accedere ad eventuali contributi erogati dal Comune titolare dell'Albo;
  - b) accedere a rapporti convenzionali con lo stesso Comune nel rispetto di quanto previsto dalle norme regionali;
  - c) accedere all'eventuale assegnazione di spazi ed attrezzature di proprietà del Comune in cambio di

- prestazioni di pubblica utilità, richieste dal Comune;
- d) accedere alla riduzione dei tributi locali eventualmente previsti.

### **Art. 5 - Settori tematici e sezioni dell'Albo Comunale delle Libere Forme associative**

1. L'Albo Comunale è costituito dalle Libere Forme associative, che operano nei seguenti ambiti:
  - I. CIVILE: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, sviluppo economico, istruzione, formazione ed orientamento professionale;
  - II. SOCIALE: attività sociali, socio assistenziali, attività per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, inclusione sociale e comunitaria, pari opportunità (dare assistenza a persone sole, dedicarsi ad attività ricreative o brevi uscite con persone con necessità di supporto, disbrigo di piccole commissioni a persone autosufficienti e autonome ma magari sole, convalescenti o che stanno attraversando un periodo di particolare fragilità o difficoltà. Assistenza per chi arriva da altri Paesi);
  - III. CULTURALE: educazione permanente, valorizzazione della cultura, valorizzazione e tutela del patrimonio storico ed artistico, promozione di iniziative culturali;
  - IV. RICREATIVO: animazione ricreativa, promozione turistica;
  - V. SPORTIVO: attività, promozione ed animazione sportiva;
  - VI. TUTELA AMBIENTALE: valorizzazione e tutela ambientale;
  - VII. SANITARIO: in linea generale, offrire sostegno, ascolto, compagnia, calore umano, dialogo e conforto rivolgendosi a chi sta attraversando malattie, nel combattere la sofferenza e l'isolamento, sia ai loro familiari, le cui esigenze vanno oltre l'erogazione di prestazioni sanitarie. Richiesta o ritiro di certificati e/o dispositivi medici ed all'occorrenza accompagnamento per visite mediche anche fuori sede;
  - VIII: ORGANIZZATIVO: collaborare con le attività del Comune e delle Associazioni culturali e/o ricreative presenti sul territorio, per esempio: presenza di hostess ai convegni, supporto agli eventi tipo sagre, feste, manifestazioni, mostre fotografiche, pittoriche, ecc...
  - IX: SCOLASTICO: assistenza nello studio ai bambini attraverso tutoraggio e/o corsi di recupero, assistenza per la lettura o la lingua. Conduzione di attività all'aperto per bambini, organizzazione di attività di giochi per i bambini, organizzazione di progetti (ad esempio per il primo soccorso, la prevenzione del bullismo e cyberbullismo o l'integrazione, senso civico, tutela dell'ambiente ed altre tematiche di sensibilizzazione);
  - X: VOLONTARIATO CON GLI ANIMALI: soccorso di animali feriti, abbandonati, smarriti, randagi, maltrattati o in situazione di emergenze e disagio, confrontandosi con L'ENPA e gli studi veterinari presenti sull'Isola.
2. L'iscrizione ad una sezione tematica dell'Albo è puramente indicativa e non osta allo svolgimento da parte dell'Associazione di attività rientranti in altri settori purché previste dall'atto costitutivo dell'Associazione.

### **Art. 6 - Requisiti di iscrizione delle Libere Forme associative**

1. Per iscriversi all'Albo Comunale delle Libere Forme associative sono richiesti i seguenti requisiti:
  - a) ordinamento interno a base democratica, caratterizzato da organismi rappresentativi regolarmente costituiti;
  - b) assenza di qualsiasi scopo di lucro;
  - c) assenza di diritti di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa o che colleghino in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale;
  - d) assenza di discriminazioni all'ammissione degli associati in merito a condizioni fisiche, sociali,



- economiche, di genere, età, etnia, orientamento religioso, orientamento sessuale;  
e) effettiva costituzione da almeno sei mesi.

I requisiti di cui alle lettere a, b, c, d devono essere espressamente dichiarati nello Statuto.

2. Le Libere Forme Associative devono avere sede nel territorio comunale o unità operative locali che svolgono la propria attività con continuità, dimostrando di avere presenza attiva sul territorio.

3. Sono esclusi dalla iscrizione all'Albo i seguenti soggetti: Organismi territoriali di Partiti, Movimenti politici, sindacali o che tutelino interessi economici dei propri associati, Associazioni professionali e di categoria.

4. Le Associazioni non iscritte all'Albo Regionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che hanno sede al di fuori del territorio comunale, possono ugualmente richiedere l'iscrizione all'Albo delle Libere Forme Associative del Comune di Malfa a condizione che:

- venga documentato lo svolgimento in modo continuativo attività senza scopo di lucro a favore della Comunità di Malfa;
- eleggano domicilio o dispongano di una sede operativa sul territorio comunale;
- siano in regola, limitatamente alle Associazioni Sportive dilettantistiche, con l'iscrizione nel registro CONI (tale certificato deve essere presentato al momento del rilascio da parte dell'ente certificatore);
- svolgano attività rappresentativa degli interessi dei cittadini del Comune di Malfa.

#### **Art. 7 - Modalità di iscrizione nell'Albo delle Libere Forme Associative**

1. La domanda d'iscrizione, redatta su apposito modulo, deve essere indirizzata al Comune di Malfa - Ufficio Amministrativo e firmata dal legale rappresentante della Libera Forma Associativa.

2. Nella domanda devono essere specificati:

- a. la denominazione della Libera Forma Associativa;
- b. l'ubicazione della sede legale e operativa;
- c. nome e generalità del legale rappresentante;
- d. nome e recapito del referente espressamente delegato per i rapporti con il Comune;
- e. recapito telefonico e indirizzo e-mail dell'Associazione.

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia dello Statuto/Atto costitutivo;
- b) elenco nominativo delle cariche sociali;
- c) descrizione delle finalità della Libera Forma Associativa;
- d) relazione sull'attività svolta e sui programmi che si intendono realizzare;
- e) ultimo bilancio o rendiconto approvato, fatta eccezione per il caso di realtà costituitasi da meno di un anno, per la quale occorre, invece, l'obbligo di provvedere in tal senso solo dopo avere approvato il primo bilancio e, comunque, entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda d'iscrizione all'Albo;
- f) eventuale copia di affiliazione o adesione ad Associazioni a rilevanza sovra comunale;
- g) eventuale elenco dei beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione;
- h) una relazione attestante l'operatività sul territorio comunale per l'intero anno precedente la data della richiesta d'iscrizione, salvo che la LFA si sia costituita da meno di un anno;
- i) il programma delle attività, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente salvo che la LFA si sia



costituita da meno di un anno e quello previsionale per l'anno in corso;

j) dichiarazione contenente l'impegno a sostenere e compartecipare con la collaborazione degli associati, compatibilmente con le possibilità dell'Associazione, alle iniziative promosse e organizzate dal Comune.

4. L'iscrizione è subordinata alla verifica dei necessari presupposti entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora l'organo deputato non risponda entro il termine di trenta giorni - o entro il superiore termine conseguente alle eventuali sospensioni - il richiedente s'intende iscritto all'Albo comunale. L'eventuale provvedimento di diniego sarà adeguatamente motivato e notificato all'Associazione interessata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Responsabile, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della domanda, nel caso in cui non sussistano le condizioni necessarie per l'iscrizione, comunica all'interessato l'intenzione di emanare un provvedimento di diniego all'iscrizione all'Albo, al fine di consentire la presentazione, entro il termine perentorio di dieci giorni, di eventuali osservazioni. Il preavviso di rigetto dell'istanza interrompe il termine di trenta giorni, il quale ricomincerà a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, decorsi i dieci giorni dal preavviso. Il termine di trenta giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale e sino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione della documentazione dovrà, comunque, pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Contro l'esclusione all'Albo è possibile presentare ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla Legge.

5. Ogni variazione o aggiornamento dei dati forniti con la domanda d'iscrizione devono essere tempestivamente comunicati all'Ufficio competente e, comunque, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'evento.

#### **Art. 8 - Cancellazione dall'Albo delle Libere Forme Associative**

1. La cancellazione avviene con determinazione del Responsabile in caso di:

- a) richiesta diretta della Libera Forma Associativa sottoscritta dal legale rappresentate;
- b) provvedimento motivato del Responsabile per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
- c) nel caso di scioglimento dell'Associazione;
- d) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione entro i termini previsti dalle procedure periodiche di revisione, previa diffida e concessione di un termine per la regolarizzazione di quanto previsto;
- e) nel caso violi uno degli obblighi di cui all'art. 10 o tenga un comportamento contrario a correttezza e moralità ovvero si riscontrino gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività e nell'utilizzo delle forme pubbliche di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
- f) irreperibilità dell'Associazione o del suo legale rappresentante per mancata comunicazione di variazione della sede legale, di variazione dei recapiti postali e dell'indirizzo di posta elettronica.
- g) iscrizione agli Albi Regionali di volontariato e promozione sociale.

2. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto collegati con la seguente iscrizione, sempreché non diversamente previsto.

3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione è tempestivamente, e comunque entro trenta giorni, notificato all'Associazione interessata attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec.

4. Il Responsabile nel caso in cui sussistano le condizioni per la cancellazione, comunica all'interessato l'intenzione di emanare un provvedimento negativo, al fine di consentire la presentazione, entro il termine perentorio di dieci giorni, di eventuali osservazioni. Detto preavviso



interrompe il termine di trenta giorni, il quale ricomincerà a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, decorsi i dieci giorni.

Contro l'esclusione dall'Albo è possibile presentare ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla Legge.

5. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo decorsi sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di cancellazione.

### **Art. 9 - Revisione dell'Albo delle Libere Forme Associative**

1. Ogni due anni il Comune invierà alle Libere Forme Associative registrate una scheda da compilare per verificare la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro. In caso di mancata risposta o perdita dei requisiti si provvederà alla cancellazione dopo averne dato comunicazione.

2. In particolare verrà richiesto:

- a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui al D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto non hanno subito variazioni;
- b) una relazione illustrativa sull'attività effettivamente svolta sul territorio del Comune di Malfa, indicante distintamente per ciascuna iniziativa/progetto le finalità perseguite ed i risultati ottenuti nei precedenti due anni con riferimento ai dati finanziari di acquisizione e utilizzazione delle risorse fatta eccezione per il caso di realtà costituitasi da meno di un anno, per la quale corre, invece, l'obbligo di provvedere in tal senso solo dopo avere approvato il primo bilancio;
- c) bilancio consuntivo dei due anni precedenti e previsionale per l'anno in corso fatta eccezione per il caso di realtà costituitasi da meno di due anni, per la quale basta il bilancio dell'anno precedente e previsionale dell'anno in corso.

### **Art. 10 - Struttura, pubblicazione dell'Albo e Procedure di controllo**

1. L'Albo si compone di un elenco in ordine alfabetico delle Libere Forme Associative Comunali iscritte.
2. Allo scopo di promuovere la conoscenza e la partecipazione dei cittadini alle Libere Forme Associative e la cooperazione fra esse, saranno pubblicati sul sito comunale denominazione, recapito telefonico, mail, sito, ambito di intervento e finalità dell'Associazione.
3. Sulle dichiarazioni il Comune è tenuto ad esercitare attività di verifica e controllo e pertanto annualmente a campione l'Ufficio competente procederà alla verifica d'ufficio di quanto attestato, di norma su di un campione non inferiore al 15 % del totale delle dichiarazioni presentate sia per le procedure di iscrizione che di revisione dalle organizzazioni mediante sorteggio casuale.
4. Una volta formato il campione su cui procedere ai controlli, il competente servizio provvederà a comunicare all'Associazione l'avvio del procedimento e a richiedere la necessaria documentazione, atta a comprovare quanto dichiarato.
5. Qualora dal controllo delle autocertificazioni si rilevino elementi di falsità, non riconducibili a meri errori materiali, nelle dichiarazioni rese da un'Associazione, il competente Ufficio è tenuto ad attivarsi immediatamente, trasmettendo gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, fermo restando quanto previsto dall'art. 7 del vigente Regolamento.
6. Un controllo specifico sulla congruità delle dichiarazioni, delle relazioni presentate verrà effettuato dall'Ufficio competente nei seguenti casi:

- rilevazione di evidente lacunosità della documentazione rispetto agli elementi richiesti dall'Amministrazione Comunale per il regolare svolgimento del procedimento e comunque le informazioni sono rese in modo tale da non consentire adeguata e completa verifica di



- quanto previsto e necessario come requisito per l'iscrizione o la permanenza nel registro;
- rilevazione di evidenti indizi di abusi o irregolarità ai requisiti previsti dall'art. 5.

7. In tali casi, il competente Ufficio provvederà a comunicare all'Associazione l'avvio del procedimento e a richiedere la necessaria documentazione e/o informazioni, ovvero ad assumere informazioni e o documentazione da altri Uffici, Associazioni o terzi necessari a verificare la situazione.
8. Qualora dal controllo si rilevino irregolarità tali e rientranti nell'art. 7 del Regolamento (cancellazione), previa diffida a sanare entro un termine definito, qualora possibile, le situazioni regolarizzabili, il competente servizio è tenuto ad attivarsi immediatamente, fatti salvi eventuali rilievi penali per il quale si procederà contestualmente trasmettendo gli atti all'autorità giudiziaria, fermo restando quanto previsto dall'art.7.

### **Art. 11 - Obblighi delle Associazioni**

1. Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di redigere un Bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi e ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati fermo restando gli obblighi previsti all'art. 8.
2. Le Associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione della attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.

### **Art. 12 - Convenzioni**

1. Il Comune, i suoi Enti strumentali e gli Organismi da esso controllati per la realizzazione di interventi e servizi, possono stipulare convenzioni con le Associazioni, le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni Sportive e di Promozione Sociale e i singoli cittadini iscritti all'Albo Comunale.
2. Le Convenzioni debbono prevedere:
  - il programma di intervento, contenente le modalità ed i tempi di attuazione, unitamente al numero degli operatori impiegati ed ai mezzi necessari;
  - la copertura assicurativa contro il rischio di infortunio degli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli operatori stessi nell'espletamento delle attività convenzionate;
  - la durata della convenzione, le cause e le modalità di risoluzione;
  - la disciplina dei rapporti finanziari, distinguendo il rimborso delle spese di svolgimento dell'attività dalla contribuzione agli oneri derivanti da eventuali spese generali dell'Organizzazione di Volontariato, di promozione sociale o sportiva dilettantistica, commisurati comunque all'entità delle prestazioni ed alla durata del rapporto;
  - forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità con particolare riguardo al rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
  - eventuali programmi di formazione per i volontari impegnati nell'attività, fatte salve quelle obbligatorie previste dalle vigenti normative.

### **Art. 13 - Criteri di priorità per le Convenzioni**

1. Nella scelta delle Associazioni con cui stipulare Convenzioni, il Comune, i suoi Enti strumentali e gli Organismi da esso controllati si attengono a criteri di priorità finalizzati a comprovare l'attitudine e capacità operativa, considerando in particolare:
  - a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di Convenzione;
  - b) il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi, di quantità e qualità del personale volontario;

c) l'offerta di modalità a carattere innovativo e/o sperimentale per lo svolgimento degli interventi e gestione dei servizi;

d) la sede e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività.

2. Nella scelta dei soggetti con cui stipulare convenzioni si avrà riguardo alle motivazioni apportate, al possesso dei requisiti minimi necessari per svolgere l'attività oggetto di convenzione ed eventualmente all'esperienza maturata nell'ambito della medesima attività.

#### **Art. 14** **Responsabilità**

Il volontario è direttamente e personalmente responsabile per danni a persone e a cose derivanti da comportamento doloso e negligente nello svolgimento delle attività, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

#### **Art. 15** **Copertura Assicurativa**

1. L'amministrazione Comunale provvede ad assicurare i soci delle LFA, che prestano attività di volontariato contro gli infortuni connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché la responsabilità civili per danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività medesima.
2. La copertura non può essere attivata nel caso dei soci delle Associazioni che possiedono già una copertura nello svolgimento delle attività di routine della propria Associazione purché sia certa che la copertura sia garantita anche per la specifica attività di volontariato svolta nell'ambito del presente Regolamento.

#### **Art. 16** **Informativa per trattamento di dati personali**

L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare i dati contenuti nelle dichiarazioni e comunicazioni esclusivamente nell'ambito e per fini istituzionali della pubblica amministrazione (D.lgs. 30/6/2003, n. 196).



Il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo

*Giuseppe Garito*